

INTERVENTO CONGIUNTO DEI CONSIGLIERI EMILIO COSENTINO, ALESSANDRA MANCUSO, AGATA MUNI.  
PUNTO ALL'ODG: "MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE ED ADEGUAMENTO AL TUEL"

Presidente, consideri il mio intervento a nome del gruppo consiliare SI-amo Raddusa, oltre che una discussione sul punto in oggetto che sarà depositata integralmente agli atti, una mozione d'ordine ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del nostro regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Infatti richiamo:

- l'art. 116 della Costituzione della Repubblica Italiana
- l'art. 1 comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali
- l'art. 14 lettera O e l'art. 16 dello Statuto della Regione Siciliana
- la L. R. 26 agosto 1992 n. 7
- la L. R. 5 aprile 2011 n.6
- la L. R. 26 giugno 2015 n. 11
- la L. R. 3 aprile 2019 n.3
- la Circolare n. 7 del 03 maggio 2019 Prot. n. 7251 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento Autonomie Locali della Regione Siciliana.
- l'art. 26 comma 2, l'art. 26 comma 4, l'art. 26 comma 5, l'art. 47 e l'art. 48 dello Statuto del Comune di Raddusa.

Chiedo cortesemente che dopo la mia disquisizione il gentile segretario Comunale esprima a verbale un parere di legittimità sulla proposta di Consiglio Comunale n. 6 del 21/09/2020 avente in oggetto "Modifica dello Statuto Comunale ed Adeguamento al TUEL".

Partiamo dal presupposto che in data 17 settembre 2020 il Consigliere Cosentino e la Consigliera Muni segnalano con nota di protocollo 9166 la violazione dell'art. 26 comma 5 del nostro Statuto Comunale contestando l'illegittima composizione della Giunta Municipale, perché il richiamato articolo prevede un numero di consiglieri presente in Giunta non superiore alla metà dei componenti.

Come sappiamo gli attuali assessori che rivestono anche la carica di consigliere sono tre, numero che, qualunque calcolo si attui, supera la metà matematica dei componenti la giunta.

Avevamo invitato gli interessati ad intraprendere gli adempimenti del caso. Mai ci saremmo aspettati un tentativo di modifica dello statuto comunale volto ad eliminare proprio il comma 5 dell'articolo 26 che stabilisce il numero massimo possibile di consiglieri in giunta. Addirittura si vorrebbe abrogare il comma 5 e travestire l'operazione come un adeguamento al TUEL dello Statuto Comunale. Cosa alquanto grave.

A parte che se dovessimo entrare nel merito della questione gli articoli 47 comma 4 e 64 comma 3 del TUEL sono riflessi rispettivamente nel nostro statuto dall'articolo 26 comma 2 e dall'articolo 26 comma 4. Quindi non si tratterebbe di nessun adeguamento al TUEL. La procedura di abrogazione del comma 5 dell'articolo 26 del nostro statuto che ci viene qui proposta è chiamata adeguamento al TUEL solo perché il TUEL, legge ordinaria dello stato italiano, non fissa un limite al numero dei consiglieri in giunta, allora, per spiegarlo in parole povere, si afferma che il nostro statuto, essendo una fonte secondaria di diritto, non può porre limiti a una legge di rango superiore quale il TUEL.

Ma volevo porvi una domanda, e qui casca l'asino, quando mai gli statuti comunali della regione siciliana si sono dovuti adeguare alle leggi dello Stato Italiano senza che tali leggi siano state prima recepite dalla nostra Regione? Eccettuati ovviamente i casi ben diversi in cui intervengono leggi costituzionali.

La disciplina contenuta nel TUEL non si applica su tutto il territorio nazionale in maniera indiscriminata. Infatti l'art. 1 comma 2 del D. Lgs 267/00 (TUEL) chiarisce che le disposizioni del TUEL non si Applicano alle Regioni a statuto speciale se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. In tal modo nel TUEL si ribadisce chiaramente il rapporto tra fonti legislative statali e quelle delle regioni a statuto speciale. Gli statuti regionali delle regioni indicate dall'art. 116 della Costituzione, tra cui ovviamente figura la Sicilia, sono adottati con legge costituzionale e conseguentemente prevalgono su fonti ordinarie statali.

Se diamo un'occhiata al nostro Statuto regionale, l'art. 14 lettera O) afferma: "L'assemblea nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: ...O) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative".

L'art. 16 dello statuto regionale recita: " l'ordinamento amministrativo [degli enti locali] sarà regolato sulla base dei principi stabiliti nel presente statuto, dalla prima Assemblea regionale.

**Questo per ribadire a tutti che la disciplina dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nel territorio siciliano rientra tra le materie di competenza esclusiva riservate alla potestà legislativa regionale.**

**Gli statuti comunali siciliani si debbono adeguare alle leggi regionali siciliane.** Se è avvenuto un adeguamento al TUEL degli statuti comunali interessati è solo perché determinate parti del TUEL sono state recepite da leggi regionali, o perché in materia di finanza pubblica alcune leggi costituzionali hanno imposto alle regioni a statuto speciale la normativa statale, ma sempre con contorni estremamente definiti e nel rispetto dell'autonomia di tali regioni.

In questo caso specifico che stiamo esaminando oggi bisogna riferirsi alle leggi regionali.

E cosa dicono le leggi regionali in materia di composizione delle giunte comunali?

Voglio precisare, e qui mi sovviene un sorriso, che tali leggi regionali sono tutte puntualmente citate nelle nostre determinazioni sindacali di nomina degli assessori attuali. Cominciamo una loro breve disamina.

La **Legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, art. 4 comma 1** recita: " il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: '4 la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. **La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti**".

La **Legge regionale 26 giugno 2015, n.11, art. 1 comma 3** afferma: "qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore".

La Legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, art. 3 comma 1 recita: "i Comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. In caso di mancato adeguamento trova applicazione quanto previsto dai medesimi articoli".

Il nostro articolo 26 comma 5 è frutto delle legittime disposizioni regionali in materia, tutte valide, e relazionate dall'ultima circolare dell'Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica già richiamata, in occasione dell'ultimo turno elettorale amministrativo 2019.

La procedura abrogativa del comma 5 qui proposta, oltre ad essere illegittima sotto il profilo giuridico, non rientra in quanto previsto dall'art. 48 del nostro statuto comunale, oltre a non essere in assoluto permessa dall'articolo 47 dello stesso che recita: **"le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive o la eventuale abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello stesso, purché siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore di tale strumento o dall'ultima modifica od integrazione.... [eccetera eccetera]"**.

L'eventuale approvazione di questa proposta da parte del consiglio costituirebbe un'illegittimità palese, fermo restando che la legge regionale in materia di composizione delle giunte rimarrebbe comunque valida e invariata come ricorda l'articolo 3 comma 1 della succitata l.r. 11/2015.

Noi già da ora affermiamo che gli atti consequenziali di una eventuale approvazione della proposta in oggetto sarebbero immediatamente trasmessi all'Assessorato competente della Regione, fermo restando che una modifica statutaria non ha facoltà di sopprimere delle leggi vigenti.

Invitiamo il Consiglio a cassare definitivamente il punto.

Emilio Cosentino



[REDACTED]

[REDACTED]

